

Giornata di studio:

## Agroenergia: scelte coerenti e soluzioni sbagliate

Firenze, 21 novembre 2014



## Lo scenario giuridico sulle agroenergie: una lettura all'insegna dei canoni di sostenibilità, competitività e sicurezza\*\*

### I. LINEE ESSENZIALI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

La tormentata vicenda giuridica sulle agroenergie è un tassello in continuo divenire legato alle più ampie e articolate questioni dell'emergenza climatica e della sicurezza energetica. Riguardo a esse gli avvicendamenti scientifico-tecnologici e i dibattiti politico-istituzionali si susseguono ai vari livelli, internazionale, europeo e nazionale, lasciando trasparire sempre più la convinzione di come la lotta ai cambiamenti climatici e la crescita economica debbano andare di pari passo e di come sia necessario incrementare le fonti di energia rinnovabile. Tra queste alcune possono derivare dall'agricoltura, la quale viene coinvolta in vari modi nella questione energetica, con differenti implicazioni.

In tale contesto l'indagine del giurista incontra sia disposizioni destinate al settore agricolo nelle sue proiezioni alimentare, ambientale, sociale, sia discipline riguardanti più in generale le energie rinnovabili, che intercettano le prime. La rassegna essenziale del percorso tracciato da tali disposizioni fa riscontrare in esse la ricorrente presenza dei canoni di sostenibilità, competitività e sicurezza, i quali incidono in vario modo operando autonomamente, intersecandosi, talvolta prevalendo l'uno sull'altro.

Tra le energie rinnovabili, messe per diverse ragioni in competizione con le energie fossili, le agroenergie esprimono le peculiarità sia del settore primario da cui derivano, sia del ruolo multifunzionale e dei rapporti che quest'ultimo ha o dovrebbe avere nell'economia e nelle aggregazioni sociali portatrici dei

\* *Università di Udine*

\*\* *Il presente contributo è stato pubblicato sulla «Rivista di diritto agrario», 2014, fasc. 4, parte I, pp. 470-490.*

molteplici interessi al cibo, all'approvvigionamento e al risparmio energetico, all'occupazione, al buon funzionamento dei mercati, alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, alla lotta contro il riscaldamento del pianeta.

In senso stretto le agroenergie sono fonti di energia potenzialmente ricavabili dai processi produttivi agricoli. Il termine viene diffusamente impiegato con riferimento alla produzione di combustibili e di carburanti biologici detti anche *biofuels*<sup>1</sup>, ma in realtà le fonti legate all'agricoltura da cui è possibile ricavare energia sono molteplici, dal legname, ai sottoprodotti della pioppicoltura e degli allevamenti zootecnici, alle microalghe.

Il rapporto tra il settore primario e le energie rinnovabili è reciprocamente funzionale e si snoda lungo più linee, in cui possono essere coinvolti le attività agricole primarie e quelle connesse, i prodotti e i sottoprodotti, i fattori di produzione e le strutture a essa destinati o destinabili. Ne risultano diversi contenuti che presentano tensioni di differenti intensità con la salvaguardia dell'ambiente e con l'agricoltura per l'alimentazione, la cui variabilità dipende dagli esiti scientifici ma anche dalle scelte più o meno consapevoli sia dei centri e processi decisionali politico-amministrativi degli ordinamenti di riferimento, sia degli operatori economici interessati.

Per quel che riguarda gli ordinamenti nazionale e dell'Unione Europea, i termini della relazione di nostro interesse sono individuabili nelle tessere appena richiamate delle attività, dei prodotti e dei sottoprodotti, dei fattori e delle strutture di produzione.

*Primaria* è l'attività di produzione di colture vegetali per ottenere i biocarburanti e l'elettricità, così come *primaria* è la produzione di alcune biomasse<sup>2</sup>, da cui sono ricavabili i biocarburanti e i bioliquidi, l'energia elettrica e quella calorica, nonché il biogas il quale, se depurato, ha le stesse caratteristiche del metano. Inoltre, il biometano per i trasporti può essere immesso in rete per la produzione di elettricità.

<sup>1</sup> L'art. 2, lett. h), i) del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della dir. n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili distingue i bioliquidi dai biocarburanti, definendo: a) i primi, come combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento, prodotti dalla biomassa; b) i secondi quali carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa. Tra questi ultimi rientrano il bioetanolo, il biodiesel, il biogas.

<sup>2</sup> Come si ricava dall'art. 2, lett. e del medesimo d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, la biomassa è definita quale frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti, residui di origine biologica provenienti da agricoltura, silvicoltura e industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura al fine di produrre biogas, carburante ed elettricità. Pertanto, tra le biomasse di origine agricola rientrano, oltre alle colture energetiche richiamate sopra nel testo, anche la legna da ardere, i prodotti residui lignocellulosi puri, le colture forestali a ciò dedicate, i sottoprodotti derivanti da attività agricole, ittiche e di trasformazione agroindustriale, nonché i liquami e i reflui zootecnici e acquicoli.

*Connessa* agricola, o altrimenti *industriale*, può essere, invece, l'attività di trasformazione in elettricità, destinata ai gestori della rete elettrica, delle biomasse derivanti da residui di origine biologica dell'agricoltura, della pesca, della silvicoltura e delle industrie connesse. Altrettanto connessa è l'attività del fotovoltaico agricolo, la quale ha, tra le sue modalità di realizzazione, quella dei cc. dd. seguitori mobili. I pannelli sono installati a un'altezza idonea a consentire la coltivazione del terreno sottostante e sono sostenuti da motori che li spostano verso il sole, rendendo possibile in tal modo la coesistenza di produzione agricola e di energia.

Anche l'*attività di allevamento di animali* attraverso i suoi residui e sottoprodotti è funzionale all'ottenimento di energie rinnovabili. Si pensi, ad esempio, alla produzione di bioetanolo, reputata come una valorizzazione energetica innovativa dei reflui zootecnici e alla produzione di biogas, i cui impianti sono alimentati dai medesimi residui, nonché da quelli derivanti da attività agroalimentari.

Relativamente alla *strutture di interesse dell'agricoltura* si segnalano le reti irrigue. In Italia i consorzi di bonifica realizzano impianti per la produzione di energie rinnovabili da biomasse, cogenerazione e fotovoltaico, per il cui potenziamento mettono a disposizione i canali e i bacini di raccolta idrica e ciò con lo scopo di rispondere sia alle esigenze energetiche dell'attività di bonifica e delle aziende agricole, sia a quelle dell'intera collettività.

Tra i *fattori di produzione* i terreni agricoli sono utilizzabili innanzitutto per le colture energetiche o dedicate, le quali, se, per un verso, sono considerate positive per i fini energetici, d'altro canto, quando vanno a costituire sistemi di monocoltura, possono rivelarsi contrarie alla sostenibilità ambientale e alla biodiversità vegetale, possono compromettere la fertilità del terreno e possono mettere a rischio o in difficoltà, per i rincari dei prezzi, la produzione e l'approvvigionamento agroalimentari. Inoltre, va tenuto presente che, sulla base della vigente normativa europea, dovendo essere sottratti alle coltivazioni per biocarburanti e bioliquidi i terreni forestali, le aree protette, ecc., naturalmente destinati a tali colture, appaiono i terreni agricoli, dai quali, come ben sappiamo, ricaviamo e vorremmo continuare a ricavare anche altre utilità<sup>3</sup>.

Tuttavia, come vedremo tra poco, di tali criticità cominciano ad avere una certa consapevolezza alcune fonti appena emanate o *in fieri*.

<sup>3</sup> Si vedano il *considerando* n. 24 e l'art. 18 della direttiva del Parlamento e del Consiglio 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante la modifica e la successiva abrogazione delle direttive 2011/77/CE e 2003/30/CE.

I *terreni* e gli *edifici agricoli*, questi ultimi tramite i loro tetti<sup>4</sup>, sono altresì utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici<sup>5</sup>, mentre sui terreni sono insediabili anche impianti di biogas e impianti eolici, che talvolta richiedono opere di sbancamento. Sotto il profilo tariffario gli impianti eolici risultano essere attualmente più vantaggiosi di quelli fotovoltaici, ma presentano più criticità per i maggiori impegni di manutenzione.

Soprattutto la collocazione a terra in aree agricole di impianti solari fotovoltaici è oggetto di frequenti avvicendamenti normativi tra i quali, i più recenti a livello nazionale, hanno progressivamente introdotto più regimi di regolazione per i loro insediamenti e la destinazione dell'energia prodotta, i cui spartiacque sono costituiti: dal poter accedere o meno alle diverse tipologie di tariffe incentivanti; dall'essere soggetti o meno alla rimodulazione obbligatoria o volontaria degli incentivi<sup>6</sup>; dai regimi fiscali a cui sono sottoposti anche in base alle forme individuali o societarie dell'impresa agricole che producono e vendono energie da fonti rinnovabili<sup>7</sup>; dalla realizzazione degli impianti su terreni demaniali o non<sup>8</sup>.

## 2. LE VARIE SFACCETTATURE ASSUNTE DAI CANONI DI SOSTENIBILITÀ, COMPETITIVITÀ E SICUREZZA NEL RAPPORTO TRA ENERGIE RINNOVABILI E AGRICOLTURA

Se queste sono le linee essenziali lungo le quali si sviluppano le intersezioni tra le energie rinnovabili e l'agricoltura vediamo riguardo a esse come rilevano e operano i canoni di sostenibilità, competitività e sicurezza.

<sup>4</sup> Ma vengono utilizzati anche i tetti degli edifici di enti di servizio per l'agricoltura, quali i consorzi agrari.

<sup>5</sup> Talvolta, al di sotto dei moduli fotovoltaici il terreno viene utilizzato per le attività di pascolo al fine governare la crescita dell'erba.

<sup>6</sup> Art. 26 d.l. 91/2014 sulla rimodulazione obbligatoria e art. 1 d.l. 145/2013 sulla rimodulazione volontaria degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sui cui v. *infra*.

<sup>7</sup> A tale riguardo si segnala l'art. 22 del d.l. 66/2014, sul quale ci si soffermerà più avanti, che, a sorpresa, ha introdotto la tassazione in materia di imposte dirette per la produzione di energia da parte delle imprese agricole.

<sup>8</sup> L'art. 10 del d.lgs. n. 28/2011, ai commi 4 e 5, aveva subordinato l'accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole a determinate limitazioni, applicabili però soltanto quando i terreni impiegati non fossero abbandonati da almeno cinque anni. Il "decreto Monti sulle liberalizzazioni", d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modifiche dall'art. 1 della l. 24 marzo 2012, n. 27, all'art. 65: ha espressamente abrogato i commi 4 e 5 dell'art. 10 del d.lgs. n. 28 del 2011; non consente l'accesso agli incentivi statali per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ma lascia però le agevolazioni per gli impianti realizzati e da realizzare su terreni demaniali.

Quanto alla *sostenibilità* essa è allo stesso tempo un *obiettivo* e un *indice* per la verifica, in termini di coerenza con uno o più fini, dello sviluppo e dello svolgimento delle attività di produzione di beni e servizi. L'agricoltura, nella sua dimensione multifunzionale, rispetto ai diversi interessi pubblici che è chiamata a perseguire, viene coinvolta in varie declinazioni della sostenibilità: ambientale, idrica, alimentare, economica, sociale e avrebbe bisogno di una sostenibilità istituzionale, tanto sotto il profilo dell'approccio normativo che di quello interpretativo. Una espressione di tale esigenza è senz'altro l'ampio contenzioso che ha generato pure diversi giudizi di legittimità costituzionale, spesso relativi alla questione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energia, una *querelle* che potrebbe rientrare se dovesse arrivare in porto il mutamento a favore della competenza esclusiva dello Stato previsto dalla riforma *in itinere* del Titolo V della Cost. Le decisioni della Consulta preoccupano il giusagrarista laddove qualificano come principio fondamentale la compatibilità urbanistica degli impianti energetici con la vocazione agricola del fondo, ritenendo estraneo, alle normative destinate alla produzione energetica e ai relativi impianti, l'interesse allo sviluppo della produzione agricola<sup>9</sup>.

Con precipuo riferimento alle intersezioni tra le energie rinnovabili e il settore primario abbastanza frequente è l'enfasi posta, anche dagli strumenti giuridici, sulla sostenibilità ambientale, nella specie intesa come mantenimento della qualità e della riproducibilità delle risorse naturali, attraverso il risparmio energetico e l'efficienza energetica, nonché come promozione della lotta ai cambiamenti climatici<sup>10</sup>.

In realtà, la vicenda è più complessa e articolata.

Le energie rinnovabili incidono sull'agricoltura con un raggio di azione dall'estensione elastica, che può andare a toccare le altre funzioni svolte dal settore primario, in ordine alle quali insistono più ampi o specifici canoni di sostenibilità: lo sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, la quale mira alla piena occupazione e al progresso sociale, oltre che su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente<sup>11</sup>; una sostenibile concorrenza con la produzione alimentare;

<sup>9</sup> V. Corte cost. 11 giugno 2014, n. 166, in «Riv. dir. agr.», 2014, II, p. 161.

<sup>10</sup> Artt. 191 e 194 TFUE.

<sup>11</sup> Art. 3, par. 3 TUE e art. 11 TFUE.

una sostenibilità sociale attraverso il rafforzamento della coesione economico, sociale e territoriale<sup>12</sup>.

Relativamente alla sostenibilità ambientale occorre tenere presente che non tutte le energie rinnovabili (comprese le agroenergie) e non tutti gli strumenti e i metodi tecnici disponibili per la loro produzione si rivelano compatibili con la tutela dell'ambiente e con la lotta al cambiamento climatico. Ciò accade a proposito dei biocombustibili e del biogas, riguardo ai quali, se non sono riscontrabili rischi per la sostenibilità alimentare, vengono però evidenziati effetti negativi sotto il profilo ambientale a causa della emissione di gas a effetto serra.

In qualche recente fonte normativa, non soltanto specifica del settore, è la stessa agricoltura a essere indicata come obiettivo sostenibile.

Il canone della *competitività* include il criterio della sostenibilità globale delle imprese ed è intrinseco all'agricoltura in quanto settore intimamente connesso all'insieme dell'economia. Ciò è stigmatizzato a livello di fonti di rango costituzionale, nazionali, europee, internazionali<sup>13</sup>, ma negli ultimi anni non è stato adeguatamente considerato da parte dei legislatori del diritto derivato.

La competitività dell'agricoltura europea si gioca sui mercati internazionali, all'interno dei quali sono i prodotti agro-alimentari di qualità ad avere i requisiti per confrontarsi e prevalere rispetto a quelli provenienti da altri Paesi<sup>14</sup>. Diversamente, la produzione di agroenergie non riesce a essere attualmente competitiva con il mercato dell'energia fossile, se non viene supportata dalle incentivazioni, come, del resto, è dimostrato dalla loro erogazione diffusa in Europa, Brasile, Argentina.

Dunque, la produzione di agroenergia non è direttamente funzionale alla competitività dell'agricoltura<sup>15</sup>, ma può contribuire ad aumentare la redditività delle sue aziende, quando, come attività connessa, consente a esse di risparmiare sui costi aziendali grazie alla realizzazione e all'autoconsumo di energia, oppure di aumentare i propri profitti attraverso il ricavato della cessione a terzi della energia prodotta.

<sup>12</sup> Art. 174 TFUE.

<sup>13</sup> Art. 44 Cost., art. 3, par. 3 TUE, artt. 38, 39, 40, 43, 120 ss., 207 TFUE, Accordo sull'Agricoltura contenuto nel Trattato di Marrakesh relativo alla OMC.

<sup>14</sup> Anche se tali vantaggi competitivi, potrebbero subire delle regressioni nell'ipotesi in cui l'Accordo Transatlantico (TTIP), in corso di negoziazione tra USA e UE, dovesse concludersi con una "omogeneizzazione" delle norme sulla sicurezza alimentare e, dunque, con un arretramento degli attuali standard europei.

<sup>15</sup> Si pensi, ad esempio, al risparmio derivante dalla sostituzione del gasolio (le cui accise sono in aumento per tutti i produttori agricoli) con le agroenergie autoprodotte.



D'altra parte competitività e redditività non sono antagoniste. Tra esse possono esserci legami di complementarità.

Solo da poco si registrano alcuni obiettivi e dati normativi tendenti a migliorare e a rafforzare la competitività sia dell'agricoltura europea che di quella nazionale. Come vedremo più avanti, ciò emerge dalle linee della nuova Pac e da quelle della politica europea di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e, per quanto riguarda l'Italia, dagli ultimi provvedimenti promossi dal Governo, recanti misure per la crescita economica e tra queste le disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo.

Il canone della *sicurezza* impregna con forza l'obiettivo trasversale della tutela ambientale e coinvolge l'uso dei fattori di produzione agricola sia per l'approvvigionamento alimentare, sia per l'approvvigionamento energetico, richiedendo una delicata azione di contemperamento delle fondamentali esigenze sottese<sup>16</sup>. A tale proposito occorre sempre ricordare come le intemperanze climatiche, ormai frequenti e diffuse sul piano mondiale, possano mettere in crisi gli approvvigionamenti di prodotti e di beni agricoli qualunque sia la loro destinazione energetica, alimentare, ecc.

Il *climate change*, oltre a provocare raccolti dall'andamento schizofrenico e brusche variazioni dei prezzi sui mercati, sta determinando un aumento di parassiti, funghi e batteri che ammalano le piante: in Italia il 2014 sarà ricordato come l'*annus horribilis* delle produzioni agricole. Sono sotto la media e, talvolta, al di sotto dei minimi storici i raccolti di olive, kiwi, uva, castagne. Le cause sono sia le malattie sia la *spending review* con l'attenuazione dei controlli doganali.

Siffatta situazione ha e avrà ripercussioni tanto sulla sicurezza quanto sulla competitività dell'agricoltura, fino a quando non migliorerà grazie all'avvento di nuovi beni e/o modalità di utilizzazione dei beni tradizionali generati dallo sviluppo tecnologico.

### 3. SOLUZIONI SBAGLIATE E SCELTE COERENTI PER LE RAGIONI DELL'AGRICOLTURA NELLA COMPARAZIONE GENERALE TRA FONTI PIÙ RECENTI O ANNUNCIATE E QUELLE GIÀ IN ATTO

Affinché una rassegna e una valutazione essenziale del percorso tracciato dalle scelte normative incidenti sulle agroenergie abbiano il carattere dell'attualità e possano raccogliere una maggiore *captatio benevolentiam*, mi soffermerò sulle

<sup>16</sup> Cfr. gli artt. 3, 11 TUE, 39, lett. d, 194, par. 1 lett. b TFUE.

ultime fonti e su quelle preannunciate o auspicate per segnalare anche retrospettivamente alcune criticità e taluni nodi interpretativi di un insieme che, al momento, è ancora ben lungi dal poter essere ricondotto a sistema. Un insieme che, a livello europeo e soprattutto nazionale, può essere in primo luogo considerato come espressione dell'andirivieni politico e normativo in materia di incentivi, fiscalità, procedure di autorizzazione e di abilitazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti destinati alla produzione di energie rinnovabili.

In tale contesto l'agricoltura è, fino a ora, rimasta quasi sempre in una posizione di secondo piano rispetto alla corsa verso la produzione e la valorizzazione dell'energia.

Lo stato di sudditanza nei confronti delle cause climatico-ambientali e dell'approvvigionamento energetico è fonte di criticità e incertezze sia per la sostenibilità e la competitività del settore primario come sistema, sia per gli operatori delle agroenergie.

Cerchiamo di vedere sinteticamente il perché della situazione denunciata e quali sono le principali linee di cambiamento che si possono intravedere.

Nel contesto economico-giuridico europeo e nazionale gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal crescente interesse e dall'intensa promozione di agroenergie, e più ampiamente di energie rinnovabili, attraverso l'avvicendamento di un folto, tumultuoso e mutevole numero di strumenti incentivanti.

Come è risaputo, a tali sollecitazioni non sono rimasti indifferenti i soggetti del mondo agricolo, spinti da varie ragioni: diversificare le attività dell'azienda agricola con lo scopo di aumentarne la redditività, trovare strumenti di finanziamento pubblico integrativi o sostitutivi dei sussidi specificamente destinati all'agricoltura in progressiva riduzione in sede di politica agricola comune. Ciò ha portato alla convulsa utilizzazione di fattori e prodotti agricoli per produrre energia a scapito delle coltivazioni destinate all'uso alimentare, provocando rischi di insostenibilità alimentare e perverse dinamiche competitive all'interno dello stesso comparto agricolo sia tra le tipologie delle attività esercitate, sia in ordine alla distribuzione delle terre destinate all'agricoltura tra usi per la produzione di derrate alimentari e usi per le produzioni energetiche, altresì determinando, in alcuni casi, potenziali effetti negativi per la sostenibilità ambientale.

Il complesso di tensioni tra *food security* ed *energy security*, che, sul piano internazionale, vanno manifestandosi con intensità e per cause diverse, non sono trascurate dall'attenzione e dai timori di taluni operatori e osservatori di diversa formazione e non possono rimanere estranee alla considerazione tanto di istituzioni e organi pubblici, quanto di tutte le componenti della realtà socio-economica.

Le principali cause che hanno favorito tali dinamiche sono da attribuire a responsabilità pubbliche e private.

Ai competenti soggetti pubblici sono da imputare tanto la mancanza di qualsiasi forma di programmazione e di coordinamento tra politiche energetiche e politiche agricole, quanto la scarsa attenzione all'identità dell'agricoltura e al temperamento delle varie funzioni che essa è in grado di svolgere. I comportamenti omissivi solo in parte possono essere forse giustificati in ragione del fatto che, fino a ora, non sono mai stati effettuati un monitoraggio completo e un serio bilancio riferiti a tutte le filiere agroenergetiche.

Agli operatori agricoli e alle loro organizzazioni professionali sono da rimproverare la insufficiente visione di medio e lungo periodo e la scarsa autodeterminazione in ordine alle scelte imprenditoriali. Infatti, queste ultime, anche quando sono state sviluppate in modo compatibile con le esigenze di competitività e di redditività dell'azienda agricola, frequentemente cadono in difficoltà di fronte alla instabilità normativa che continua a essere presente sia in materia di incentivi e fiscalità sulla produzione di energie rinnovabili, sia in materia di procedimenti autorizzativi delle diverse attività di produzione e di utilizzazione delle medesime energie.

#### 4. CRITICITÀ E PROSPETTIVE NELLE DINAMICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Nel vecchio continente le Istituzioni dell'Unione sono al lavoro per aggiornare la strategia in tema di clima ed energia con l'intento di definire un nuovo piano di lotta all'inquinamento e all'insicurezza energetica.

Si tratta di aggiornare al 2030 il pacchetto di direttive dei cc. dd. obiettivi 20-20-20<sup>17</sup>.

Contemporaneamente l'Unione è alle prese con la stagione delle riforme e la perdurante crisi economica e occupazionale. Uno scenario in cui si potrebbe ritenere che i problemi più seri e immediati siano altri, così da dilazionare nel tempo le azioni per far fronte al previsto aumento di tre gradi della temperatura del pianeta entro il 2050.

Quest'ultima opzione non è facile per ragioni interne ed esterne.

La crisi economica ha reso il problema del consumo e del risparmio dell'energia in Europa tra quelli più delicati e controversi, anche perché occorre fare i conti con la questione della sicurezza energetica accentuata dalla crisi

<sup>17</sup> Cioè a dire: taglio alle emissioni dei gas serra del 20%, aumento dell'efficienza energetica del 20% e aumento al 20% della quota di energia da rinnovabili.

russo-ucraina e, più in generale, dal ritorno di tensioni geopolitiche diffuse.

La strategia dell'Unione sul binomio clima-energia è rilevante nel contesto internazionale, ai fini della collocazione e del ruolo dell'Europa in sede di tavoli e di negoziati internazionali post-Kyoto, da quelli recentemente svolti nel *Climate Summit* di New York nello scorso mese di settembre (disertato da India e Australia) a quelli che continueranno per e durante la Conferenza di Parigi programmata alla fine del 2015.

Per quella data i paesi partecipanti alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici si sono impegnati a trovare un nuovo accordo internazionale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Un patto rispetto al quale sarebbe necessario la partecipazione sia dei Paesi in via di sviluppo, attualmente esclusi dal protocollo di Kyoto, sia degli Stati Uniti, i quali, nel novembre del 2014, hanno stipulato con la Cina un accordo bilaterale diretto a ridurre, entro il 2025-2030, la percentuale di emissioni di carbonio.

Certo è che a livello mondiale il difficile dialogo tra politica ed economia non ha favorito sul tema l'adozione di scelte e regole adeguate, una difficoltà aggravata da indicazioni della scienza non sempre univoche. L'ultimo rapporto del gruppo intergovernativo per lo studio sui cambiamenti climatici (IPCC) mette in evidenza i limiti delle simulazioni sull'evoluzione futura derivanti dai numerosi modelli teorici impiegati. Ciò nondimeno, la ricucitura *in itinere* del buco di ozono sull'Antartide e l'impegno, dichiarato nel recente vertice di New York, di estendere a 350 milioni di ettari la superficie di foreste da recuperare entro il 2030, mostrano che qualcosa si può fare e programmare.

Tra le altre decisioni prese a New York vi sono quelle sul rafforzamento della *governance* nel settore forestale, della trasparenza e dei diritti locali. Un ampio numero di paesi, il settore privato e i gruppi della società civile hanno manifestato di voler sostenere un chiaro obiettivo a lungo termine, ovvero sia il passaggio dalle energie fossili a fonti più sostenibili. Diversi paesi hanno riaffermato l'impegno a eliminare gradualmente le emissioni di gas serra e a rendere effettivi i loro impegni nel 2020.

Sempre sullo scenario internazionale, nel documento politico *The future we want*, adottato nel 2012 a Rio+20, le scelte energetiche, benché non adeguatamente considerate, sono in realtà importanti rispetto alla rilevanza che, sia pure in una logica di *soft law*, risulta attribuita *alla green economy* con la sua assunzione a mezzo transitorio per raggiungere l'obiettivo primario dello sviluppo sostenibile.

Il rapporto finale della Conferenza Rio+20 prospetta un percorso per la configurazione di ulteriori e localizzati modelli di sostenibilità nella parte in

cui rivolge una specifica attenzione alle politiche di economia verde, richiedendo che le medesime, oltre a essere coerenti con il diritto Internazionale, devono comunque camminare rispettando la sovranità nazionale di ciascun paese sulle proprie risorse.

È stato osservato che il modello economico *green* per poter decollare debba essere una vera economia, un'economia ecologica, un'economia sociale e che, nell'ambito della *green economy*, la parte concernente l'economia verde agricola presenta i suoi aspetti più delicati nei settori riguardanti la riforestazione, il suolo, la produzione di alimenti, l'energia, i rifiuti, le biotecnologie e la loro utilizzazione commerciale.

Ritornando al contesto europeo, all'Unione e alle sue Istituzioni, le cui fonti normative vincolano in vario modo (a livello di obiettivi o di obblighi più stringenti) l'Italia e gli altri Stati membri, la tabella di marcia delineata segue due percorsi.

Per un verso sono preannunciate strategie filo-climatiche-energetiche con le prevedibili adozione e rivisitazione di strumenti giuridici che non mancheranno di scuotere ancora l'accidentato e differenziato insieme di disposizioni riferibili alle energie rinnovabili.

D'altro canto sono già attivi gli indirizzi della nuova politica agricola comune, sicuramente più attenti rispetto a quelli del recente passato a preservare le funzioni proprie dell'agricoltura nei confronti della produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra gli obiettivi generali dell'ultima politica agricola comune è incluso quello diretto a stimolare la competitività dell'agricoltura, la realizzazione di uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, ivi compresi il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, nonché l'adozione di azioni per il clima<sup>18</sup>.

La Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio sulla Strategia europea di sicurezza energetica, COM/2014/0330 final, nelle sue battute iniziali afferma che «la prosperità e la sicurezza dell'Europa dipendono dalla stabilità e dall'abbondanza dell'approvvigionamento energetico».

La stentorietà della dichiarazione è preoccupante nella misura in cui rivela la mancanza di una visione d'insieme dell'Istituzione europea, in quanto è ovvio che la sicurezza dell'Europa dipende anche da altri fattori, tra cui la lotta al cambiamento del clima, l'approvvigionamento alimentare e la sostenibilità dei livelli occupazionali.

<sup>18</sup> V., in particolare, l'art. 4 del reg.(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr) e che abroga il regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio.

Con precipuo riferimento all'energia rinnovabile la Commissione ritiene che le relative fonti offrono un ampio potenziale di efficienza economica con significativi risparmi sul combustibile di importazione e propone di aumentare la quota di energia rinnovabile portandola a un livello minimo del 27% entro il 2030.

Quanto alle perplessità relative ai costi e all'impatto sul funzionamento del mercato interno, la Commissione osserva che con la riduzione dei costi delle tecnologie molte fonti energetiche rinnovabili diventeranno sempre più concorrenziali e pronte a entrare sul mercato (ad es. l'energia eolica a terra), così come le nuove linee guida di aiuti di Stato per la protezione ambientale e l'energia nel 2014-2020<sup>19</sup> contribuiranno a rendere più efficiente la riduzione dei costi e a realizzare gli obiettivi nazionali programmati per il 2020. Un traguardo che, detto incidentalmente, per quanto riguarda l'Italia è stato raggiunto già da qualche anno.

Nelle riunioni del Consiglio Europeo del 23 ottobre u.s. la ricerca di un accordo sui futuri obiettivi climatici dell'Unione, dopo una difficile trattativa, ha portato alla messa a punto di un compromesso, pur di trovare un'intesa fra le diverse sensibilità nazionali e i timori di molti paesi per i costi risultanti eccessivi in un contesto economico ancora fragilissimo.

Sono stati individuati due obiettivi con diversa efficacia vincolante: la riduzione del 40%, entro il 2030, delle emissioni nocive e l'incremento al 27% della quota di fonti energetiche rinnovabili sempre entro il 2030. Tali obiettivi, il primo vincolante per l'Unione, il secondo per l'Unione e gli Stati, dovranno essere raggiunti nel pieno rispetto della libertà degli Stati membri di determinare il proprio mix energetico per sostituire i precedenti target (20-20-20). Inoltre, i singoli Stati potranno fissare propri obiettivi nazionali più elevati e sostenerli in conformità agli orientamenti sugli aiuti di Stato.

Infine, il terzo obiettivo fissato prevede il miglioramento dell'efficienza energetica di almeno il 27% sempre da qui al 2030. Il target è tuttavia indicativo a livello europeo e nazionale e perciò suscita la legittima domanda su come gli obiettivi unionali siano realmente raggiungibili soprattutto in mancanza di target nazionali.

L'attenzione delle Istituzioni europee verso la questione energetica si sofferma specificamente anche sul settore delle rinnovabili, con il preannunciato

<sup>19</sup> Dal 1° luglio 2014, con l'entrata in vigore del nuovo quadro giuridico dell'Unione sugli aiuti di Stato in agricoltura, per il periodo 2014-2020, alcuni aiuti rilevanti per il settore primario nell'ambito dei PSR non rientrano nel campo di applicazione del reg. (UE) 702/2014, ma in quello *de minimis*, di cui al reg.(UE) 1407/2013.

dietrofront in ordine alla strategia sui biocarburanti derivanti dalla trasformazione di materie prime agricole.

La relativa politica promozionale messa a punto dall'Unione in vista del 2020, benché positiva per i livelli occupazionali, si è rivelata un *flop* sotto il profilo ambientale, a causa delle emissioni di gas a effetto serra, e ha mostrato effetti negativi anche con riguardo alla sicurezza alimentare.

A fronte di tale situazione, evidenziata dai rilievi scientifici e dalle mobilitazioni della società civile, il Consiglio europeo dei ministri dell'energia, nel giugno 2014, ha raggiunto l'accordo politico per la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili del 2009, al fine di ridurre la produzione di biocarburanti di prima generazione ottenuti dalle biomasse tradizionali come grano, mais, colza, canna da zucchero ecc.<sup>20</sup>.

La decisione prevede di inserire tra i criteri di valutazione della sostenibilità dei carburanti di origine agricola il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, il cui acronimo è ILUC. Cosicché, nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra andranno comprese anche quelle legate al crescente utilizzo delle superfici per la produzione di colture a fini energetici. Più precisamente si tratta di ridurre entro il 2020 dal 10 al 7% l'incidenza dei biocarburanti sul totale dei consumi energetici del settore dei trasporti.

Contestualmente il testo concordato avvia una transizione verso i biocarburanti avanzati (di seconda e terza generazione) con rischi ILUC inferiori, ovverosia quelli ricavati a partire da rifiuti e sottoprodotti, incluse le materie cellulosiche, ligno-cellulosiche e le microalghe, una specie unicellulare che è in grado di trasformare l'anidride carbonica in biocarburanti.

A favore dei biocarburanti avanzati viene prospettata una maggiore chiarezza riguardo agli investimenti che potranno attingere anche a finanziamenti del NER 300, il programma promosso dall'iniziativa congiunta della Commissione e della Banca europea per gli investimenti con lo scopo di sostenere progetti a supporto della lotta ai cambiamenti climatici. Infine, è preannunciata la protezione degli investimenti già effettuati.

Se gli Stati membri e gli *stakeholders* vorranno coglierne gli *input*, possono assumere rilevanza per le attività collegate alle agroenergie alcune misure e azioni contenute nella nuova Politica agricola comune e in altre *public policies* dell'Unione.

Tra i regolamenti della PAC quello sul sostegno allo sviluppo rurale pre-

<sup>20</sup> L'accordo politico sarà seguito dall'adozione formale da parte del Consiglio della sua posizione in prima lettura della direttiva ILUC (*indirect land-use change emission*).

vede interventi utili per le energie rinnovabili nell'ambito delle misure per la diversificazione delle attività, per i quali l'azienda può optare.

Nella misura dei «servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali», di cui all'art. 20 del reg. (UE) 1305/2013, sono contemplati gli investimenti nelle energie rinnovabili per infrastrutture su piccola scala e viene consentito ai programmi di SR di introdurre apposite eccezioni a tale regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili.

Altre *chances* sono rinvenibili nelle misure dirette a privilegiare gli approcci collettivi ritenuti necessari per sostenere e finanziare più ampie gamme di cooperazione delineate e individuate dall'art. 35 attraverso criteri soggettivi e oggettivi.

I rapporti di collaborazione possono intercorrere tra diversi operatori dei settori agricolo e forestale, della filiera alimentare nell'Unione e altri soggetti, tra cui le associazioni di produttori, ecc., che contribuiscono a realizzare gli obiettivi fissati per lo SR, il quale è chiamato a concorrere per sviluppare un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale, nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo, innovativo e propulsore dello sviluppo dei territori rurali.

I sostegni alla cooperazione comprendono quelli destinati: agli approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, incluso l'uso di energie rinnovabili e la preservazione dei paesaggi agricoli; alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali; alla cooperazione, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali; alle azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Tra i tipi di rapporti associativi, ammissibili al sostegno per la cooperazione, sono incluse le nuove forme di aggregazione costituite dai poli, reti e gruppi operativi (GO) del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

Il partenariato e i gruppi operativi, espressamente contemplati agli artt. 35, 55, 56 del regolamento sullo SR, costituiscono le strutture e le maglie di collegamento/interazione tra la politica di SR, gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il nuovo programma quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione, *Horizon 2020*, recante lo strumento finanziario diretto a implementare l'iniziativa europea *Innovation Union*.

Al PEI tematico sulla produttività e sostenibilità dell'agricoltura la Commissione UE ha assegnato gli scopi specifici diretti a favorire la competitività e la sostenibilità dell'agricoltura e della forestazione contribuendo ad assicu-



rare stabili riserve di cibo, di mangimi e di biomateriali, sviluppando attività agricole che si pongano in armonia con le risorse naturali essenziali.

Le maglie di queste reti possono contenere i percorsi agroenergetici, i quali, si badi bene, hanno la facoltà di ricorrere al supporto di diverse fonti di finanziamento, comprese quelle destinate a *Horizon 2020* e alla politica di SR contemplata nel secondo pilastro della PAC.

##### 5. ASPETTI NEGATIVI E TENDENZE POSITIVE INDIVIDUABILI NEGLI ULTIMI INTERVENTI NORMATIVI NAZIONALI

In Italia le fonti più recenti che, al momento, vanno a implementare e a modificare il frammentario e poco chiaro insieme giuridico riferibile alle agroenergie sono più di una. Talvolta esse risultano in linea con le tendenze sovranazionali appena delineate, pur creando in alcuni casi non poche difficoltà agli operatori.

Il d.m. 6 luglio 2012 di attuazione del d.lgs. 28/2011, con il quale è stata recepita la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso delle energie da fonti rinnovabili, incentiva l'uso di biomasse e bioliquidi sostenibili e premia di più, a certe condizioni, l'elettricità da biomasse residuo rispetto a quella ottenuta da biomasse prodotto. L'intervento delineato nel d.m., ormai in fase di esaurimento, è in realtà ambivalente. Infatti, esso mostra una certa sensibilità nei confronti dell'agricoltura e della sostenibilità alimentare nella parte di regole volte a favorire impianti di piccole dimensioni gestiti da imprenditori agricoli utilizzatori di biomasse sostenibili, a km 0, costituite preferibilmente da rifiuti e sottoprodotti. Diversamente, il provvedimento va nella direzione opposta quando, a proposito degli impianti alimentati da biomasse di filiera, premia le biomasse provenienti dalle colture dedicate.

Il d.m. 28 dicembre 2012 prevede, tra l'altro, l'incentivazione della produzione di energia calorica da fonti rinnovabili. In tale contesto sono di interesse dell'operatore agroenergetico gli interventi volti a sostituire gli impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti di climatizzazione, rispondenti a determinati requisiti, dotati di generatori di calore alimentati da biomasse. Per le aziende agricole può essere inoltre incentivata la installazione di nuovi impianti di climatizzazione invernale aventi i medesimi requisiti.

Il d.l. 145/2013, convertito in l. 9/2014, con l'art. 1 ha stabilito l'abolizione di prezzi minimi garantiti e la rimodulazione volontaria degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il d.l. 66/2014<sup>21</sup> ha, inaspettatamente, introdotto la tassazione in materia di imposte dirette per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica derivanti da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche da parte di imprenditori agricoli individuali e di alcuni tipi di società agricole. Prima della recente innovazione ai sensi della l. 266/2005<sup>22</sup> le predette attività, nella misura in cui costituivano attività connesse dell'impresa agraria, erano come tali considerate produttive di reddito agrario, determinato sulla base delle risultanze catastali. Le nuove disposizioni, pur non incidendo sui criteri soggettivi e oggettivi utili per la qualificazione delle attività in questione come connesse, cambiano il loro inquadramento fiscale stabilendo che i relativi ricavi saranno tassati ai fini Irpef-Ires-Irap<sup>23</sup>.

La l. 116/2014, di conversione con modifiche del d.l. 91/2014, introduce: la rimodulazione obbligatoria degli incentivi per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW; alcune misure di semplificazione amministrativa e di regolazione per migliorare l'efficienza energetica anche per gli impianti a fonti rinnovabili; misure urgenti per la riconversione industriale del comparto bieticolo saccarifero, i cui insediamenti produttivi vengono dichiarati di interesse strategico e di priorità nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico e della necessità di salvaguardare i territori oggetto degli interventi e i livelli occupazionali<sup>24</sup>.

Il medesimo *corpus* normativo valorizza i contratti di rete. Le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete, per le finalità proprie del medesimo contratto e a parità di condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali rientranti nella programmazione 2014-2020<sup>25</sup>.

Inoltre l'art. 1-*bis*, inserito nel d.l. 91/2014 sempre dalla legge di conversione, stabilisce che, per le imprese agricole piccole e medie, nei contratti di

<sup>21</sup> V. l'art. 22.

<sup>22</sup> V. l'art. 1, comma 423.

<sup>23</sup> La legge 89/2014 di conversione del d.l. 66/2014, con l'introduzione dell'art. 1-*bis*, prevede il regime transitorio in virtù del quale, soltanto per il 2014, le attività di produzione e vendita di energia elettrica o calorica derivante da impianti fotovoltaici o da impianti basati su fonti rinnovabili agroforestali, sino al raggiungimento dei limiti differentemente indicati, in termini di kW/h, per gli impianti fotovoltaici e per quelli a biogas/biomasse, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c. e si considerano produttive di reddito agrario.

<sup>24</sup> V. gli artt. 26, 30, 30-*ter*.

<sup>25</sup> Così l'art. 6-*bis*.

rete formati da imprese agricole singole e associate la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune di attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura, con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto pattuita nel contratto di rete.

Quali sono in sintesi gli elementi negativi e positivi che, in materia di agroenergie, si possono individuare nelle ultime fonti nazionali?

È indubbio come le nuove disposizioni, ancora una volta disseminate tra vari testi, vadano a implementare un quadro disciplinare che continua a essere assai complesso e confuso per qualsiasi operatore del settore.

In secondo luogo, sono comprensibili le reazioni dei produttori di agroenergie di fronte all'evoluzione normativa in materia di incentivi e di fiscalità. I cambiamenti di percorso sono senz'altro giustificabili in considerazione tanto della necessità di ridurre la generosa incentivazione pubblica, peraltro finanziata da noi contribuenti, a favore delle energie rinnovabili, quanto di alcune incidenze negative per l'ambiente e per l'agricoltura. Tuttavia, essi vanno a ledere il legittimo affidamento degli imprenditori, che, in base alle precedenti regole sull'accesso agli incentivi, hanno effettuato investimenti assumendo i relativi indebitamenti bancari. Insomma, se la causa è condivisibile non lo è affatto il *modus procedendi*, che persevera nel navigare a vista in mancanza di una ponderata programmazione di settore e intersettoriale, almeno di medio periodo. Le più recenti novità normative italiane introdotte in materia di agroenergie rivelano alcune tendenze positive per la tutela dell'identità dell'agricoltura e della sostenibilità alimentare, e ciò nella misura in cui, favorendo la creazione di impianti dalle capacità produttive limitate, puntano sul collegamento funzionale tra la produzione di energie rinnovabili e l'azienda agricola.

Vediamo qualche caso.

Almeno per il futuro a medio termine, il c.d. fotovoltaico agricolo avrà un impatto minore sullo svolgimento dell'attività primaria per diversi motivi.

Uno è costituito dal cambiamento del regime fiscale che dalla tassazione forfettaria passa alla tassazione ordinaria Irpef-Ires-Irap. Un altro è quello che esonera gli impianti fotovoltaici di potenza nominale inferiore a 200 kW dalla rimodulazione sia volontaria che obbligatoria degli incentivi. Un altro ancora è legato all'avanzare della tecnologia, grazie alla quale, ad esempio, il sistema dei seguitori mobili, già ricordato, rende possibile la coesistenza, sul medesimo terreno, di produzione agricola e di energia solare.

Il biometano, compreso quello agricolo, è importante per ridurre la dipendenza energetica italiana, grazie anche al suo alto grado di efficienza e al grande potenziale. Le attuali modalità di incentivazione sono definite dal

d.m. 5 dicembre 2013, il quale, pur richiedendo alcuni provvedimenti attuativi, introduce più modalità di incentivazione in relazione alle possibili destinazioni combustibile/carburante.

Il d.l. 91/2014 stabilisce alcune misure di semplificazione per la realizzazione di impianti rivolti alla realizzazione del biometano e alla conversione in questi ultimi di impianti di produzione di energia elettrica da biogas, la cui capacità produttiva rimanga al di sotto di un determinato tetto in termini di m<sup>3</sup>/h. L'accesso diretto agli incentivi è consentito soltanto per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas rispettivamente con potenza fino a 200 kW e a 100kW.

L'impianto a biogas offre una interessante opportunità di reddito integrativo per le aziende agricole e zootecniche. La procedura autorizzativa cambia in relazione alla tipologia da installare e alla potenza degli impianti. Questi ultimi presentano varie criticità in ordine alla costanza di reperimento della materia prima per la loro alimentazione, ai costi e alla loro struttura di gestione. I piccoli impianti hanno le stesse problematiche di quelli più grandi e ciò, fino a oggi, ne ha limitato la diffusione anche in considerazione del maggior costo al kW installato rispetto a impianti di dimensioni più ampie.

A tale riguardo è interessante mettere in rilievo una prospettiva vantaggiosa che, per i produttori di biogas da risorse agroforestali, viene aperta dalla recente valorizzazione del contratto di rete tra più imprese agricole, le quali possono addivenire al negozio per coltivare in forma associata i terreni onde evitare diseconomie, sfruttare al meglio le attrezzature agricole, aumentare la produzione necessaria nelle proprie aziende.

In generale il vantaggio sta nell'acquistare a titolo originario la quota di prodotto come socio del contratto di rete, nonostante esso sia stato realizzato su terreno altrui.

Nello specifico il vantaggio evidenziato da esperti del settore può essere così descritto. Un produttore di energia da risorse agroforestali ha bisogno di una grande quantità di vegetali per alimentare il proprio impianto di biogas dovendo raggiungere il 51% di produzione propria, una percentuale che non realizza con i terreni coltivati direttamente. Associandosi in rete con altri agricoltori produttori di cereali e foraggi può condividere la coltivazione dei terreni degli altri *partners* compiendo una parte delle lavorazioni per suddividere il prodotto finale nella percentuale fissata dal contratto. Sulla base dell'art. 1-*bis* della l. 116/2014 il prodotto, a lui spettante e ritirato sul campo, si considera ottenuto a titolo originario ed è pertanto qualificabile come produzione propria anche per raggiungere la quota del

51% che, per il periodo di imposta 2014, è ancora richiesta ai fini della tassazione come reddito agrario<sup>26</sup>.

Oltre a ciò il contratto di rete apre la strada per le relazioni intersettoriali tra l'agricoltura e l'industria. Da quest'ultima, più in generale, il settore primario può ricavare redditi integrativi utili per incrementare la competitività che le è propria e che le dovrebbe essere riconosciuta.

L'importante è evitare che il rapporto non continui a essere rovesciato e si adottino azioni e strumenti idonei a tutelare la sostenibilità e la competitività dell'agricoltura nell'interesse e per la sicurezza della collettività.

Alcuni deboli segnali in tale direzione cominciano a emergere. Il forte auspicio è che essi non restino sporadici e costituiscano l'avvio di una nuova e più equilibrata fase di valutazioni politiche non meramente settoriali e di regolamentazioni ponderate e sistematiche del rapporto tra agricoltura ed energie rinnovabili<sup>27</sup>.

#### RIASSUNTO

La regolazione delle agroenergie è contrassegnata dalla pluralità, dalla frammentarietà e dalla mutevolezza delle fonti normative multilivello: internazionali, europee e nazionali.

La rassegna essenziale del percorso tracciato da tali disposizioni è svolta seguendo i canoni della sostenibilità, competitività e sicurezza, in esse sempre presenti. Tali canoni incidono in vario modo nelle intersezioni tra le discipline del settore agricolo nella sua dimensione multifunzionale e le discipline che, più in generale, riguardano le energie rinnovabili.

Nel complesso rapporto tra l'agricoltura e queste ultime, l'indagine si sofferma sulle fonti più recenti e su quelle preannunciate per segnalare, anche retrospettivamente, taluni aspetti positivi e alcune criticità delle scelte e delle interpretazioni giuridiche rispetto agli interessi coinvolti.

#### ABSTRACT

The regulation of Agroenergies is marked by many, fragmented and changing multilevel sources international, european and national law. The essential review of this legal path is carried out by following the criteria of sustainability, competitiveness and security which

<sup>26</sup> Sul punto v. quanto è stato specificato *supra* alla nota n. 23.

<sup>27</sup> Un segnale è costituito dal Piano di settore per le bioenergie, c.d. decalogo per agroenergie, messo a punto dal Mipaaf durante l'estate del 2014 e ora pubblicato on line. Si tratta di una strategia in dieci misure per sviluppare le filiere fino al 2020, sulla base di obiettivi «realistici e raggiungibili» per il comparto «verso i quali far convergere le risorse umane ed economiche disponibili private e pubbliche».

are always present. These criteria have a variable effect on the intersection of rules among those in the field of agriculture and renewable energies. Within the complex relationship of agriculture and renewable energies the study focuses on the most recent sources of law and on those to come in order to indicate, even retrospectively, any positive or critical aspects of the choices and legal interpretations with respect to the interests involved.

#### BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ADORNATO F. (2008): *Farina o benzina, Il contributo dell'agricoltura ad un nuovo modello di sviluppo*, in «Agricoltura - Istituzioni - Mercati», p. 7 ss.
- ALABRESE M., CRISTIANI E., STRAMBI G. (2013): *L'impresa agroenergetica*, Torino.
- AMMANNATI L. (2011): *L'incertezza del diritto. A proposito della politica delle energie rinnovabili*, in «Riv. quadrim. di dir. dell'amb.», fasc. 3, p. 5 ss.
- BASSO A.M. (2012): *Impianti fotovoltaici e minieolici su demanio, terreni agricoli ed aree naturali protette: la produzione di energia e l'iniziativa economica tra principi e dettagli a tutela dell'ambiente ed il valore dell'ecosistema, dei beni culturali, del territorio e della salute secondo l'ordinamento italiano ed il diritto sovranazionale*, nota a Corte cost. 3 marzo 2011, n. 67, in «Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.», II, p. 36 ss.
- BOLOGNINI S. (2010): *Food security, food safety e agroenergie*, in «Riv. dir. agr.», I, p. 310 ss.
- BOLOGNINI S. (2013): *Sicurezza alimentare versus sicurezza energetica: conflittualità e criticità*, in Atti del Convegno IDAIC, Siena 10-11 maggio 2013, «Sicurezza energetica e sicurezza alimentare nel sistema UE. Profili giuridici e profili economici», Milano, p. 243 ss.
- BOLOGNINI S. (2014): *L'ubicazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in zona agricola e il necesse est della Corte costituzionale, fra reticenze e ipocrisie*, nota a Corte cost. 11 giugno 2014, n. 166, in «Riv. dir. agr.», II, p. 166 ss.
- CAPUTO N., TOSONI G.P. (2014): *Contratti di rete, i vantaggi di produrre sui terreni altrui*, in «Il Sole 24 Ore Agrisole», n. 37, p. 9.
- COSTATO L. (2011): *Dalla food security alla food insecurity*, in «Riv. dir. agr.», I, p. 3 ss.
- D'ADDEZIO M. (2011): *Dinamiche competitive tra usi della terra destinati alla produzione di alimenti ed usi destinati alla produzione di energie rinnovabili*, in Atti del Convegno IDAIC, Siena 21-22 ottobre 2010, *Agricoltura e in-sicurezza alimentare tra crisi della Pac e mercato globale*, Giuffrè, Milano, p. 266 ss.
- D'ADDEZIO M. (2011): *Sicurezza e coordinamento delle esigenze alimentari con quelle energetiche: nuove problematiche per il diritto agrario*, in «Agricoltura - Istituzioni - Mercati», fasc. 3, p. 11 ss.
- D'ADDEZIO M., a cura di (2012): *Agricoltura e temperamento delle esigenze energetiche ed alimentari*, Atti dell'incontro di studi Udine, 12 maggio 2011, Milano, p. 9 ss., in cui sono contenuti i lavori di D'Addezio, Goldoni, Lattanzi, Maccioni, Bolognini, Costato.
- D'ADDEZIO M. (2014): *Agricoltura ed energie rinnovabili: alcune osservazioni del giurista*, in Atti del Convegno IDAIC, Bologna-Rovigo 25-26 ottobre 2012, *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, Milano, p. 279 ss.
- D'ADDEZIO M. (2014): *Agricoltura e "smart cities": la città agricola e la globalizzazione del locale tra il passato e il futuro*, in *Studi in onore di Luigi Costato*, Jovene, Napoli (in corso di stampa).

- GIUFFRIDA M. (2011): *La produzione di energia da fonti rinnovabili nel quadro della PAC dopo il Trattato di Lisbona*, in «Riv. dir. agr.», I, p. 128 ss.
- GOLDONI M. (2012): *Utilizzazione di terreni agricoli per la realizzazione degli impianti energetici: aspetti giuridici*, in D'Addezio M. (a cura di), *Agricoltura e temperamento delle esigenze energetiche ed alimentari*, cit., p. 31 ss.
- LATTANZI P. (2008): *Agricoltura ed energia. L'impresa agricola nella filiera agro-energetica*, Quodlibet, Macerata.
- MACCIONI G. (2011): *Qualche parola sui fondamenti della sicurezza anche nel percorso dopo Lisbona*, in *Agricoltura e in-sicurezza alimentare tra crisi della PAC e mercato globale*, Atti del Convegno di Siena, 21-22 ottobre 2010, a cura di Rook Basile, Germanò, Milano, p. 255 ss.
- MACCIONI G. (2012): *Il contratto di rete e le reti di imprese: work in progress anche per il coordinamento tra imprese del settore agro-energetico ed imprese del settore agro-alimentare*, in D'ADDEZIO M. (a cura di), *Agricoltura e temperamento delle esigenze energetiche ed alimentari*, cit., p. 83 ss.
- PAOLONI L. (2011): *L'attività agricola di produzione energetica*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da Costato, Germanò, Rook Basile, 2. *Il diritto agroambientale*, Torino, p. 239 ss.
- POSTIGLIONE A. (2013): *La Green Economy dopo Rio+20*, in «Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.», I, p. 512 ss.
- TAMPONI M. (2009): *Le attività agricole per la produzione di colture energetiche*, in *Politiche di forestazione ed emissioni climalteranti*, a cura di Paoloni L., Roma, p. 75 ss.